

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **CTU: no alla liquidazione del compenso dopo che è stato definito il relativo giudizio**

*Va confermato che il provvedimento di liquidazione del compenso al Consulente tecnico d'ufficio emesso dal giudice dopo che è stato definito il relativo giudizio costituisce provvedimento abnorme, perché emesso in carenza di potere.*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.3.2016, n. 4307**

*...omissis...*

Ritenuto in fatto

E' impugnata l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Udine, depositata il 16 giugno 2011, che rigettato il ricorso proposto da V. s.a.s. di *omissis* avverso il decreto 3 dicembre 2010 con il quale il giudice dell'esecuzione aveva liquidato, a carico della predetta società in qualità di creditore procedente, la somma di euro 1.150,00, oltre accessori e spese, a favore del geom. *omissis*, per l'attività di stima di immobile.

La società V. contestava, in particolare, che il decreto di liquidazione era stato emesso dopo che, all'udienza del 26 novembre 2010, il procedimento esecutivo era stato dichiarato estinto per rinuncia del creditore procedente.

Il Presidente del Tribunale rigettava il ricorso, osservando che il termine per il deposito della relazione peritale, non perentorio, era stato prorogato fino all'udienza in cui era stata dichiarata estinta la procedura, e che, in ogni caso, il mancato rispetto del termine, come prorogato, non era addebitabile al perito, al quale le parti non avevano comunicato che erano in corso trattative per la definizione della procedura.

Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso straordinario la V. *omissis*, sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso *omissis*.

Il ricorso, già trattato ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., per la decisione in camera di consiglio, è stato rinviato per la trattazione in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria del 24 luglio 2013.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., art. 2907 c.c., artt. 1, 99, 101, 112, 310, 567, 629, 630, 631 e 632 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, L. n. 794 del 1942, art. 29.

Si assume che il provvedimento di liquidazione del compenso sarebbe stato emesso dal giudice dell'esecuzione in carenza di potere.

La doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU emesso dal giudice dopo che è stato definito il relativo giudizio costituisce provvedimento abnorme, perchè emesso in carenza di potere (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 11418 del 2003; sez. 3, sentenza n. 1887 del 2007; sez. I, sentenza n. 28299 del 2009).

Il presupposto dell'attività del giudice, qualunque ne sia il contenuto - e quindi anche nel caso della doverosa liquidazione delle competenze all'ausiliare nominato dal giudice stesso - è la pendenza del giudizio, di cognizione ovvero di esecuzione.

Nel caso in esame è pacifico che il decreto di liquidazione è stato emesso il 3 dicembre 2010, data in cui il procedimento esecutivo era già stato dichiarato estinto per rinuncia giudiziale, giusta l'ordinanza di estinzione pronunciata all'udienza del 26 novembre 2010, tuttavia il potere del giudice dell'esecuzione non era esaurito, essendo ancora pendente il termine per la proposizione del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., u.c., (Cass., sez.3<sup>^</sup>, sentenza n. 1887 del 2007).

Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 111 Cost., artt. 152, 153, 154 e 159 c.p.c., art. 173 bis disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

Si contesta la mancata riduzione del compenso a titolo di sanzione per il ritardo con il quale l'ausiliario aveva depositato la perizia, indipendentemente dalla natura perentoria o non del relativo termine.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., artt. 152, 153, 154, 173 bis, 631 e 632 c.p.c., artt. 1173, 1175, 1176 e 1375 c.c..

Si contesta la legittimità del comportamento dell'ausiliario, il quale aveva omesso di avvisare sia il creditore procedente delle ragioni che avevano impedito il primo accesso, sia il debitore esecutato in merito alla richiesta, poi avanzata dallo stesso consulente al giudice dell'esecuzione, di nominare custode un soggetto diverso dal debitore stesso.

Con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, della L. n. 319 del 1998, art. 4, art. 632 c.p.c., e art. 310 c.p.c., u.c., nonché vizio di motivazione.

Si contesta che il giudice dell'esecuzione avrebbe posto a carico del creditore procedente non soltanto le spese da questi anticipate, come di regola in caso di estinzione del giudizio, ma anche quelle originate dall'attività dell'ausiliario, che non erano state utilizzate nel giudizio e senza distinguere tra spese vive, esborsi e compenso.

Le doglianze - che possono essere esaminate congiuntamente, poichè riguardano complessivamente la quantificazione del compenso - sono infondate.

Il giudice dell'opposizione ha dato conto nel dettaglio - alla luce della ricostruzione dell'attività svolta dal consulente tecnico d'ufficio - dell'adeguatezza del comportamento del predetto, sotto i profili della correttezza e della diligenza, evidenziando, per un verso, che non era addebitabile al consulente "il protrarsi delle attività di accertamento", e, per altro verso, "il legittimo affidamento del perito sulla pendenza della procedura".

Le considerazioni che precedono valgono a giustificare la legittimità dell'avvenuta liquidazione del compenso e la mancata applicazione di sanzioni per tardività ovvero inutilizzabilità dell'attività peritale.

Il giudice dell'opposizione ha altresì riconosciuto la congruità dell'importo liquidato, sia a titolo di spese - in considerazione della documentazione allegata alla relazione peritale -, sia a titolo di onorari, liquidati in misura di

poco superiore al minimo, così confermando la possibilità di controllo del provvedimento di liquidazione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, come in dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.200.00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola